

REGOLAMENTO DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ACUSTICA

Approvato dal Consiglio Direttivo nella riunione del 29/10/2019

Art. 1 Soci

1.1 I soci dell'Associazione Italiana di Acustica sono distinti in Associati, Effettivi e Onorari (art. 2.2 dello Statuto). Nei Soci Associati ed Effettivi sono individuate due ulteriori categorie di Soci:

- Junior, con età inferiore a 35 anni compiuti nell'anno solare al quale si riferisce la quota sociale;
- Senior, con età superiore a 65 anni compiuti nell'anno solare al quale si riferisce la quota sociale e con anzianità come Socio AIA di almeno 10 anni continuativi.

Alle due suddette categorie sono applicabili riduzioni sugli importi delle quote sociali e di partecipazione agli eventi AIA secondo quanto stabilito dal Consiglio Direttivo.

I Soci Onorari sono esonerati dal pagamento della quota sociale.

1.2 Il Socio Effettivo si impegna a rinnovare regolarmente la quota annuale e a partecipare attivamente alla vita dell'Associazione. In base all'art. 2.4 dello Statuto i Soci Effettivi sono coloro che hanno svolto o svolgono attività in acustica. Nell'attività in acustica sono comprese l'attività didattica, di ricerca, professionale, la partecipazione a gruppi di lavoro istituzionali e normativi. Nel curriculum da allegare alla domanda (art. 2.8 dello Statuto) deve essere indicata anche l'attività svolta in ambito AIA, specificando **gli anni di iscrizione**, la partecipazione a congressi ed eventi AIA o di altre associazioni con l'indicazione degli articoli inviati e presentati.

1.3 La Commissione preposta all'esame delle richieste di ammissione all'AIA (art. 2.7 dello Statuto) e profilo di Socio Effettivo (art. 2.8 dello Statuto) è nominata dal Consiglio Direttivo.

1.3.bis A norma dell'art. 2.8 dello Statuto, l'attribuzione del profilo di Socio Effettivo è deliberata dal Consiglio Direttivo, sentito il parere di apposita Commissione. Per l'attribuzione del profilo di Socio Effettivo oltre ai requisiti di cui al punto 1.2 è necessario che il richiedente sia stato già Socio Associato per almeno un anno. Quest'ultimo requisito non è richiesto qualora l'iscrizione diretta all'AIA come Socio Effettivo avvenga su invito del Consiglio Direttivo.

Commento [ADB1]: Introdurre come come 2 all'art. 1.3

1.4 Entro il 31 Dicembre di ogni anno, su comunicazione dell'AIA, al Socio è richiesto di rinnovare la sua iscrizione per l'anno successivo con il pagamento della quota sociale.

Alla data del 1 Febbraio dell'anno successivo, **salvo diverse comunicazioni**, ai Soci che non hanno provveduto a rinnovare l'iscrizione sono sospesi tutti i benefici a loro riservati fino a rinnovo avvenuto.

Il Socio che, nonostante i solleciti, non abbia provveduto al rinnovo dell'iscrizione con il pagamento della quota sociale e alla regolarizzazione della sua posizione entro il 31 Dicembre dell'anno in corso, decade automaticamente per morosità dalla qualità di Socio **indipendentemente dal profilo di Associato o Effettivo**.

I mezzi ed i metodi dei solleciti sono demandati alla Presidenza.

1.5 Ogni Socio è tenuto a comunicare tempestivamente alla Segreteria AIA le modifiche ai propri dati.

Commento [ADB2]: Invariato

1.6 Ogni anno, nell'ultima seduta utile, il Consiglio Direttivo definisce l'importo delle quote annuali di associazione per le diverse categorie di Soci, da applicare nell'anno successivo.

Commento [ADB3]: Invariato